



MINISTERO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE

ANNO 134°

Roma, 20 - 27 dicembre 2007

N. 51 - 52

BOLLETTINO UFFICIALE



ATTI NORMATIVI E
DI AMMINISTRAZIONE

Poste Italiane S.p.A. - sped. in abb. post. 70% - DCB Roma

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 2008
LIBRERIA DELLO STATO

ATTI NORMATIVI E DI AMMINISTRAZIONE

Circolare 16 ottobre 2007, n. 83 (prot. DGRU. 1892/2007)

Permessi sindacali anno 2007 - Comparto Ministeri, personale delle aree funzionali e personale dirigenziale dell'area I *Pag.* 5

Ordinanza ministeriale 5 novembre 2007, n. 92 (prot. 11075)

Corsi di recupero dei debiti formativi » 21

Circolare 14 novembre 2007, n. 96 (prot. 5510/P6)

Art. 9 del C.C.N.L. Comparto Scuola - Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica. Anno scolastico 2007/2008 » 30

Direttiva 30 novembre 2007, n. 104

Utilizzo telefoni cellulari nelle scuole » 35

Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica » 46

Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio

Ufficio scolastico provinciale di Asti » 53

Ufficio scolastico provinciale di Firenze » 54

Ufficio scolastico provinciale di Firenze » 55

Ufficio scolastico provinciale di Padova » 56

Ufficio scolastico provinciale di Pavia » 57

Ufficio scolastico provinciale di Pavia » 58

Ufficio scolastico provinciale di Perugia » 59

Ufficio scolastico provinciale di Perugia » 60

Ufficio scolastico provinciale di Perugia » 61

Ufficio scolastico provinciale di Perugia » 62

Ufficio scolastico provinciale di Perugia » 63

Ufficio scolastico provinciale di Perugia » 64

Ufficio scolastico provinciale di Reggio Calabria » 65

Ufficio scolastico provinciale di Sassari » 66

Ufficio scolastico provinciale di Torino » 67

Circolare 16 ottobre 2007, n. 83 (prot. DGRU. 1892/2007)

Permessi sindacali anno 2007 - Comparto Ministeri, personale delle aree funzionali e personale dirigenziale dell'area I

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE
E PER LA GESTIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE DEL MINISTERO, ACQUISTI E AFFARI GENERALI
UFFICIO I

Al Capo di Gabinetto del Ministro della Pubblica Istruzione
Agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della P.I.
Al Capo del Dipartimento per la Programmazione ministeriale
Al Capo del Dipartimento per l'Istruzione
Ai Direttori Generali

SEDE

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti degli U.S.P.

LORO SEDI

Al Dirigente dell'Ufficio IV
Al Gestore del Sistema Informativo

N.D.G.
SEDE

Al Capo di Gabinetto del Ministro dell'Università e della Ricerca
Agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Ai Direttori Generali
P.le Kennedy 00144 ROMA

e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio relazioni sindacali - Palazzo Vidoni
Corso Vittorio Emanuele II, 116 00186 ROMA

All'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile
delle Pubbliche Amministrazioni
Via del Corso, 476 00186 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di categoria del Comparto
Ministeri-personale delle aree funzionali e dell'Area I della
dirigenza

LORO SEDI

Alle RSU del personale delle aree funzionali

LORO SEDI

PREMESSA

La presente circolare provvede alla determinazione e alla ripartizione del contingente di permessi sindacali retribuiti per l'anno 2007, con riferimento, rispettivamente, al personale del Comparto "Ministeri" appartenente alle aree funzionali e al personale con qualifica dirigenziale dell'Area I, in applicazione dei seguenti accordi:

- Contratto Collettivo Nazionale Quadro 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, così come integrato dal CCNQ 27 gennaio 1999;
- Contratto Collettivo Nazionale Quadro 25 novembre 1998 sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza, così come integrato dal CCNQ il 27 gennaio 1999;
- Contratto Collettivo Quadro 9 agosto 2000 per la ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali alle organizzazioni sindacali rappresentative nei Comparti nel biennio 2000-2001;
- Contratto Collettivo Quadro 27 febbraio 2001 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree dirigenziali nel biennio 2000 - 2001;
- Contratto Collettivo Nazionale Quadro 18 dicembre 2002 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2002 - 2003;
- Contratto Collettivo Nazionale Quadro 18 dicembre 2002 per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2002 - 2005;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 12 giugno 2003 del Comparto "Ministeri"- personale delle aree funzionali per il quadriennio normativo 2002 - 2005, primo biennio economico 2002 - 2003;
- Contratto Collettivo Nazionale Quadro 3 agosto 2004 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004 - 2005;
- Accordo Quadro 23 settembre 2004 per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2002-2005;
- Contratto Collettivo Quadro 3 ottobre 2005 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza nel biennio 2004-2005;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 7 dicembre 2005 del Comparto "Ministeri"- personale delle aree funzionali per il biennio economico 2004 - 2005;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 21.04.2006 dell'Area I della dirigenza per il quadriennio normativo 2002 - 2005, primo biennio economico 2002 - 2003;
- Contratto Collettivo Nazionale Quadro 11 giugno 2007 per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006 - 2009;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 14.9.2007 relativo al personale di Comparto "Ministeri" per il quadriennio normativo 2006 - 2009 e biennio economico 2006 - 2007
- Contratto Collettivo Nazionale Quadro 24.9.2007 integrativo del ccnq sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7 agosto 1998.

A seguito della Legge n. 233 del 17 luglio 2006 che istituisce, tra gli altri, il Ministero dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Pubblica Istruzione e in applicazione di quanto disposto dall'art. 5 del DPCM del 14 luglio 2006 sulle competenze dei due citati ministeri, questa Amministrazione provvede all'individuazione del monte ore complessivo dei permessi sindacali che per l'anno in corso sarà unificato. Occorre procedere in tal senso in quanto i dati di riferimento da elaborare si avvalgono, ai sensi della normativa vigente, sia delle elezioni delle RSU riferite all'anno

2004 (data antecedente alla applicazione della succitata Legge n. 233/06), ma anche della rilevazione biennale delle deleghe rilasciate (alla data del 31 dicembre 2006) dal personale a favore delle OOSS rappresentative, che il Ministero dell'economia ha effettuato cumulativamente.

PERMESSI SINDACALI RIGUARDANTI IL PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI COMPARTO MINISTERI

A) PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI

Determinazione e ripartizione del monte-ore

Il monte-ore dei permessi sindacali retribuiti - ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004 - 2005, sottoscritto il 3 agosto 2004 - è pari al prodotto ottenuto moltiplicando **71 minuti** per il numero di unità di personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compreso il personale in posizione di comando e fuori ruolo. Il suddetto monte-ore complessivo, riguardante sia le organizzazioni sindacali che le R.S.U., viene pertanto quantificato, per l'anno 2007, nella misura di **ore 9.302 (Allegato 1)**.

I permessi in parola, ai sensi del medesimo art. 3, commi 2 e 3, spettano alle Organizzazioni sindacali rappresentative e alle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) nella misura rispettivamente di **41 minuti** e di **30 minuti** per dipendente in servizio. Il suddetto contingente complessivo di permessi sindacali viene pertanto ripartito come segue (**Allegato 1**):

ORGANIZZAZIONI SINDACALI	ore <u>5.372</u>
RSU	ore <u>3.930</u>

Permessi sindacali di spettanza delle Organizzazioni Sindacali rappresentative

In data 9 maggio 2007 il Comitato direttivo dell'Aran, ai sensi dell'art. n.43 del D.Lgs n.165/2001, ha provveduto ad accertare la rappresentatività delle OO.SS dei comparti per il quadriennio contrattuale normativo 2006 - 2009 e primo biennio economico 2006 - 2007.

L'Aran, con la nota prot. n. 4774 dell'11/5/2007, ne ha dato comunicazione alle Confederazioni sindacali. Nella suddetta nota si sottolinea altresì che, secondo quanto previsto dal comma 3, art.6 del CCNQ 9.08.2000, fino alla data di stipulazione del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007, la fruizione delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro rimane in capo ai sindacati già rappresentativi nel biennio economico 2004 - 2005.

Pertanto, poiché la sottoscrizione definitiva del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 è avvenuta in data 14.9.2007, si rende necessario distinguere due diversi periodi per la ripartizione della quota dei permessi spettanti alle OO.SS. in quanto dal 15.9.2007 la Federazione Intesa ha cessato di essere rappresentativa.

Nel periodo 1.1.2007 - 14.9.2007, hanno titolo a fruire dei permessi in parola le OO.SS. rappresentative nel biennio 2004 - 2005:

FP - CGIL

CISL - FPS

UIL - PA

CONFSAL - UNSA¹

FEDERAZIONE INTESA²

FLP³

RDB PI

Le organizzazioni sindacali aventi titolo a fruire dei permessi sindacali, per il periodo 15.9.2007 – 31.12.2007, sono quelle rappresentative nel biennio 2006 – 2007:

FP - CGIL

CISL - FPS

UIL - PA

CONFSAL – UNSA¹

FLP³

RDB PI

Il monte-ore complessivo, riferito ai periodi sopraindicati, spettante alle predette organizzazioni sindacali rappresentative è **pari a ore 5.372** e viene ripartito tra le stesse in base alla media tra il dato associativo (numero delle deleghe rilevate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al 31 dicembre 2006) e il dato elettorale (voti ottenuti nell'elezione delle RSU del 15 - 18 novembre 2004), come illustrato nell'Allegato 2.

Permessi di spettanza delle Rappresentanze sindacali unitarie (R. S. U.)

La ripartizione del contingente di permessi sindacali spettanti alle R.S.U. è riportata nel prospetto nell' Allegato 3.

I permessi di spettanza delle RSU sono gestiti autonomamente dalle stesse, nel rispetto del tetto massimo loro attribuito.

Titolarità e flessibilità dei permessi sindacali

Il Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004 – 2005, sottoscritto il 3 agosto 2004, ha confermato la regolamentazione dettata dall'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998, come

¹ Aderiscono alla CONFSAL - UNSA: SNADAS, SNALS e SADMUR

² Federazione inserita giusta ordinanza del Tribunale di Roma del 3 agosto 2004, con la quale viene riconosciuto il requisito della "rappresentatività sindacale". Aderiscono alla FEDERAZIONE INTESA: MARS, FED.DIRSTAT, DIRSTAT.

³ Aderiscono alla FLP: USAPI, FAS.

integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999, e dell'art. 9 del CCNL del personale del Comparto dei "Ministeri" sottoscritto il 16 febbraio 1999. Hanno pertanto titolo ad usufruire dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del proprio mandato:

1. i componenti delle RSU;

2. i dirigenti sindacali:

- a) dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che, dopo l'elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro;
- b) delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del CCNL del personale del Comparto "Ministeri";
- c) componenti degli organismi statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative.

Le associazioni sindacali rappresentative **comunicano per iscritto** all'Amministrazione i **nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi**. Con analoga modalità vengono comunicate le eventuali successive modifiche.

I dirigenti sindacali possono fruire dei permessi in questione anche per la partecipazione a trattative sindacali e per presenziare a convegni di natura sindacale.

I permessi sindacali giornalieri od orari sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato e possono essere cumulati fino al tetto massimo spettante. Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi, anche frazionati, non superiori a dodici giorni a trimestre.

Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, il dirigente responsabile della struttura va previamente avvertito, secondo le modalità concordate in sede decentrata, della fruizione del permesso sindacale. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.

Per una migliore correttezza ed al fine di evitare inconvenienti, si invitano le organizzazioni sindacali a **precisare nella richiesta di fruizione dei permessi, di cui alla lettera A) della presente circolare, la spettanza dei medesimi ai sensi degli artt. 8 e 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, così come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999, e dell'art. 3 del CCNQ del 9 agosto 2000.**

Adempimenti degli Uffici Centrali e Periferici

Permessi retribuiti spettanti alle Organizzazioni Sindacali

Come già accennato nella premessa, pur nella considerazione dell'avvenuta istituzione dei Ministeri della Pubblica Istruzione e dell'Università e della Ricerca, tutti gli Uffici degli attuali MPI e MUR provvederanno a dare tempestiva comunicazione della fruizione dei permessi retribuiti a questa Direzione Generale, Ufficio IV, secondo le istruzioni operative che verranno impartite, al fine di verificare il rispetto del tetto massimo di ore assegnato a ciascuna organizzazione sindacale.

Permessi retribuiti spettanti alle RSU

Sempre al fine di verificare il rispetto del tetto massimo di ore assegnate a ciascuna RSU, si procederà come di seguito indicato:

- gli Uffici centrali degli attuali MPI e MUR comunicheranno tempestivamente a questa Direzione Generale - Ufficio IV - i permessi fruiti dai componenti delle RSU;
- le Direzioni Scolastiche Regionali e gli Uffici Scolastici Provinciali assicureranno la corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente circolare, tenendo puntuale conteggio delle ore di permessi fruiti dai componenti delle RSU.

B) PERMESSI RETRIBUITI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI DELLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE

L'art. 5 del CCNQ del 3 agosto 2004 ha confermato la disciplina dettata dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 - così come integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999 e confermato dall'art. 5, comma 1, del CCNQ sottoscritto il 18 dicembre 2002. Le sessioni contrattuali sopra citate stabiliscono che le associazioni sindacali rappresentative sono, altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri, per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali, che siano componenti degli organismi direttivi nelle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.

Il contingente destinato alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto "Ministeri" ai sensi dell'art. 5, comma 2, del già citato CCNQ sottoscritto il 3 agosto 2004 è riportato nella tavola 21 allegata all'Accordo medesimo.

Sono confermate tutte le modalità di utilizzo dei permessi previste dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato e modificato dal CCNQ del 27 gennaio 1999.

Le organizzazioni sindacali sono tenute a comunicare all'Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo.

Per l'utilizzo dei permessi in parola valgono le medesime modalità descritte nella lett. A) della presente circolare.

In particolare, per le medesime ragioni sopra evidenziate, si invitano le organizzazioni sindacali a **precisare nella richiesta di fruizione dei permessi di cui alla lettera B) della presente circolare la spettanza dei medesimi ai sensi dell' art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999.**

Adempimenti degli Uffici Centrali e Periferici

Al fine di consentire la prescritta comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, tutti gli Uffici centrali del MPI e del MUR provvederanno a comunicare a questa Direzione Generale - Ufficio IV i permessi di cui alla presente lett. B), fruiti dalle organizzazioni sindacali.

Per la stessa finalità, le Direzioni Regionali e gli Uffici Scolastici Provinciali terranno puntuale e apposito conteggio dei permessi fruiti ai sensi della presente lettera B).

Le Direzioni scolastiche regionali comunicheranno i dati relativi alla fruizione dei permessi in questione, secondo le istruzioni operative che verranno impartite.

C) ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI

Il CCNQ del 3 agosto 2004 nulla ha innovato rispetto alla precedente regolamentazione. Pertanto, ai sensi dell'art.12 del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999, i dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato.

Per tale fattispecie è possibile l'applicazione delle flessibilità previste dall'art.7 dello stesso CCNQ in misura non superiore al 50% del limite massimo previsto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo.

I dirigenti sindacali indicati al n.1 e al n.2 (lett. a, b, c) della precedente lett. A) della presente circolare hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente.

I dirigenti sindacali che intendono avvalersi dei permessi non retribuiti devono darne comunicazione scritta all'amministrazione di regola tre giorni prima per il tramite della propria associazione sindacale.

Per l'utilizzo dei permessi in parola valgono le medesime modalità descritte nella lettera A) della presente circolare.

PERMESSI SINDACALI PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza sottoscritto il 25 novembre 1998, così come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999, al personale con qualifica dirigenziale si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, e all'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.

Contingente dei permessi sindacali

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del CCNQ del 3 ottobre 2005 il contingente complessivo dei permessi sindacali previsto dal citato art. 8 del CCNQ 7.08.98 è calcolato sulla base di 90 minuti per dirigente in servizio.

In applicazione del comma 3 dello stesso art. 3, il contingente dei permessi sindacali, al netto di 53 minuti per dirigente destinati ai cumuli previsti dal successivo art. 4 commi 1 e 2, è pari al prodotto ottenuto moltiplicando **37 minuti** per il numero di unità di personale dirigente in servizio all'1.01.2007, compresi i dirigenti utilizzati, (Allegato 4). Pertanto il monte-ore di permessi sindacali viene quantificato per l'anno 2007 nella misura di **ore 312** e di **minuti 39** (Allegato 5).

I permessi in parola spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative (art.3, comma 4, CCNQ 3.10.2005).

Ripartizione di permessi di spettanza delle Organizzazioni Sindacali rappresentative

Le organizzazioni sindacali rappresentative (art.2, comma 5 del CCNQ 3.10.2005) aventi titolo a fruire dei permessi sindacali per l'anno 2007 sono:

DIRSTAT
CISL FPS
CIDA / UNADIS MINISTERI
CGIL FP
CONFSAL - UNSA ⁴
UIL PA

Ai sensi dell'art.9, comma 4, del CCNQ del 7 agosto 1998 la ripartizione dei permessi spettanti alle Organizzazioni sindacali rappresentative sopra indicate è effettuata in proporzione alla rappresentatività accertata in base al solo dato associativo costituito dalle deleghe rilasciate dal personale con qualifica dirigenziale per la riscossione del contributo sindacale (rilevazione del Ministero dell'economie e delle finanze al 31 dicembre anno 2006), come illustrato nell'Allegato 5.

Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari delle OO.SS rappresentative

Ai sensi dell'art.1, comma 2 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza sottoscritto il 25 novembre 1998, alle organizzazioni sindacali di cui alla tabella 6) - area I - "Ministeri" (pag. 62 della G.U. n.33 del 10 febbraio 1999) del CCNQ integrativo sottoscritto il 27 gennaio 1999 spettano altresì le ore di permessi sindacali ivi indicate, per le riunioni degli organismi direttivi statutari.

Per migliore correttezza ed al fine di evitare inconvenienti, si invitano le organizzazioni sindacali a precisare nella richiesta di fruizione dei permessi la spettanza dei medesimi ai sensi dell'art.1, comma 3, del CCNQ sottoscritto il 25 novembre 1998, così come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999, ovvero ai sensi dello stesso art.1, comma 2, per la partecipazione alla riunioni degli organismi statutari.

Adempimenti degli Uffici Centrali e Periferici

Permessi sindacali retribuiti

Come già accennato nella Premessa, pur nella considerazione dell'avvenuta istituzione dei Ministeri della Pubblica Istruzione e dell'Università e della Ricerca, tutti gli Uffici degli attuali MPI e MUR provvederanno a dare tempestiva comunicazione della fruizione dei permessi retribuiti a questa Direzione Generale, Ufficio IV, secondo le istruzioni operative che verranno a suo tempo impartite, al fine di verificare il rispetto del tetto massimo di ore assegnato a ciascuna organizzazione sindacale.

Le Direzioni scolastiche regionali provvederanno a dare comunicazione all'Ufficio IV di questa Direzione Generale della fruizione dei permessi retribuiti - art.1, comma 3 del CCNQ sottoscritto il 25 novembre 1998, integrato dal CCNQ 27 gennaio 1999 – facenti parte del monte ore sopra determinato e ripartito, secondo le istruzioni operative che verranno a suo tempo impartite.

Permessi sindacali retribuiti per le riunioni di organismi direttivi statutari

Atti normativi e di amministrazione


Al fine di consentire all'Amministrazione la prescritta comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, tutti gli uffici in indirizzo terranno puntuale ed apposito conteggio dei permessi fruiti per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari ai sensi dell'art.1, comma 2 del CCNQ sottoscritto il 25 novembre 1998, così come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999.

Tutti gli Uffici centrali (MPI e MUR) provvederanno a dare tempestiva comunicazione della fruizione dei suddetti permessi a questa Direzione Generale - Ufficio IV.

Le Direzioni scolastiche regionali comunicheranno i dati relativi alla fruizione dei suddetti permessi, secondo le istruzioni operative che verranno a suo tempo impartite.

IL DIRETTORE GENERALE

Silvio Criscuoli



Personale delle aree funzionali in servizio all'1.01.2007

	Sede	Personale in servizio (di ruolo, di altre amministr. o di altro comparto)
MPI Amministrazione Centrale	Uff. diretta collab. Ministro	171
	Dip. Istruzione	506
	Dip. Programmazione	461
	Totale	1.138
MPI Amministrazione Periferica	U.S.R.	6.261
	U.S.P.	
	Totale (Amn. Centrale e Periferica)	7.399
MUR	Uff. diretta collab. Ministro	77
	DD.GG.	385
	Totale	462

MPI e MUR	
Sede	Personale in servizio (di ruolo, di altre amministr. o di altro comparto)
MPI	7.399
MUR	462
Totale	7.861

Determinazione del monte-ore dei permessi sindacali retribuiti anno 2007

<u>Monte-ore complessivo:</u>	$7.861 \times 71 \text{ minuti} = 558.131 \text{ minuti}$ pari a 9.302,2 ore
<u>Quota spettante alle OO.SS.:</u>	$7.861 \times 41 \text{ minuti} = 322.301 \text{ minuti}$ pari a 5.371,7 ore
<u>Quota spettante alle R.S.U.:</u>	$7.861 \times 30 \text{ minuti} = 235.830 \text{ minuti}$ pari a 3.930,5 ore

Allegato n° 2

**Ripartizione del monte-ore di permessi sindacali retribuiti
tra le OO.SS. rappresentative nel comparto ministeri
anno 2007**

(1) Non sono stati computati i voti attribuiti a OO.SS. non rappresentative per il biennio di riferimento.

(2) La FEDERAZIONE INTESA è rappresentativa fino al 14.09.2007

1° periodo (01.01.2007 - 14.09.2007)

OO.SS. rappresentative	(1) Voti RSU	%	Deleghe	%	Rappr.	Ripartizione monte-ore
FP CGIL	1.721	24,29	590	24,04	24,16	914,0
CISL FPS	1.706	24,08	556	22,66	23,37	883,8
UIL PA	1.476	20,83	469	19,11	19,97	755,4
CONFSAL UNSA	1.500	21,17	615	25,06	23,11	874,3
FEDERAZIONE INTESA (2)	80	1,13	101	4,12	2,62	99,2
FLP	91	1,28	16	0,65	0,97	36,6
RDB PI	512	7,23	107	4,36	5,79	219,1
Totale	7.086	100	2.454	100	100	3.782,3

2° periodo (15.09.2007 - 31.12.2007)

OO.SS. rappresentative	(1) Voti RSU	%	Deleghe	%	Rappr.	Ripartizione monte-ore
FP CGIL	1.721	24,56	590	25,07	24,82	394,5
CISL FPS	1.706	24,35	556	23,63	23,99	381,3
UIL PA	1.476	21,07	469	19,93	20,50	325,8
CONFSAL UNSA	1.500	21,41	615	26,14	23,77	377,9
FLP	91	1,30	16	0,68	0,99	15,7
RDB PI	512	7,31	107	4,55	5,93	94,2
Totale	7.006	100	2.353	100	100	1.589,4

Riepilogo delle ore di permessi sindacali retribuiti spettanti alle OO.SS. (anno 2007)

OO.SS. rappresentative	(1) Voti RSU	%	Deleghe	%	Rappr.	Ripartizione monte-ore
FP CGIL	1.721	24,29	590	24,04	24,16	1.308,5
CISL FPS	1.706	24,08	556	22,66	23,37	1.265,1
UIL PA	1.476	20,83	469	19,11	19,97	1.081,2
CONFSAL UNSA	1.500	21,17	615	25,06	23,11	1.252,1
FEDERAZIONE INTESA (2)	80	1,13	101	4,12	2,62	99,2
FLP	91	1,28	16	0,65	0,97	52,3
RDB PI	512	7,23	107	4,36	5,79	313,3
Totale	7.086	100	2.454	100	100	5.371,7

Ripartizione della quota di permessi sindacali spettante alle RSU
del personale delle aree funzionali anno 2007

Regione	Amministrazione periferica MPI	Personale in servizio (di ruolo, di altre amministrazioni o di altro comparto)	Ripartizione monte-ore per RSU(*)
Abruzzo	U.S.P. Chieti	47	23,5
	U.S.P. L'Aquila	41	20,5
	U.S.P. Pescara	51	25,5
	U.S.P. Teramo	39	19,5
	U.S.R. L'Aquila	37	18,5
Totale Abruzzo:		215	107,5
Basilicata	U.S.P. Matera	43	21,5
	U.S.P. Potenza	52	26
	U.S.R. Potenza	17	8,5
Totale Basilicata:		112	56
Calabria	U.S.P. Catanzaro	62	31
	U.S.P. Cosenza	116	58
	U.S.P. Crotone	33	16,5
	U.S.P. Reggio Calabria	93	46,5
	U.S.P. Vibo Valentia	44	22
	U.S.R. Catanzaro	95	47,5
Totale Calabria:		443	221,5
Campania	U.S.P. Avellino	83	41,5
	U.S.P. Benevento	62	31
	U.S.P. Caserta	106	53
	U.S.P. Napoli	172	86
	U.S.P. Salerno	118	59
	U.S.R. Napoli	144	72
Totale Campania:		685	342,5
Emilia Romagna	U.S.P. Bologna	55	27,5
	U.S.P. Ferrara	31	15,5
	U.S.P. Forlì	37	18,5
	U.S.P. Modena	29	14,5
	U.S.P. Parma	36	18
	U.S.P. Piacenza	31	15,5
	U.S.P. Ravenna	22	11
	U.S.P. Reggio Emilia	34	17
	U.S.P. Rimini	26	13
	U.S.R. Bologna	31	15,5
Totale Emilia Romagna:		332	166
Friuli	U.S.P. Gorizia	26	13
	U.S.P. Pordenone	32	16
	U.S.P. Trieste	32	16
	U.S.P. Udine	45	22,5
	U.S.R. Trieste	27	13,5
Totale Friuli:		162	81
Lazio	U.S.P. Frosinone	60	30
	U.S.P. Latina	62	31
	U.S.P. Rieti	33	16,5
	U.S.P. Roma	259	129,5
	U.S.P. Viterbo	39	19,5
	U.S.R. Roma	69	34,5
Totale Lazio:		522	261
Liguria	U.S.P. Genova	62	31
	U.S.P. Imperia	25	12,5
	U.S.P. La Spezia	39	19,5
	U.S.P. Savona	25	12,5
	U.S.R. Genova	33	16,5
Totale Liguria:		184	92

Regione	Amministrazione periferica MPI	Personale in servizio (di ruolo, di altre amministrazioni o di altro comparto)	Ripartizione monte-ore per RSU(*)
Lombardia	U.S.P. Bergamo	56	28
	U.S.P. Brescia	46	23
	U.S.P. Como	36	18
	U.S.P. Cremona	34	17
	U.S.P. Lecco	31	15,5
	U.S.P. Lodi	27	13,5
	U.S.P. Mantova	35	17,5
	U.S.P. Milano	193	96,5
	U.S.P. Pavia	32	16
	U.S.P. Sondrio	32	16
	U.S.P. Varese	52	26
	U.S.R. Milano	43	21,5
	Totale Lombardia:		617
Marche	U.S.P. Ancona	43	21,5
	U.S.P. Ascoli Piceno	42	21
	U.S.P. Macerata	25	12,5
	U.S.P. Pesaro	34	17
	U.S.R. Ancona	19	9,5
Totale Marche:		163	81,5
Molise	U.S.P. Campobasso	34	17
	U.S.P. Isernia	34	17
	U.S.R. Campobasso	20	10
Totale Molise:		88	44
Piemonte	U.S.P. Alessandria	40	20
	U.S.P. Asti	28	14
	U.S.P. Biella	21	10,5
	U.S.P. Cuneo	50	25
	U.S.P. Novara	32	16
	U.S.P. Torino	131	65,5
	U.S.P. Verbano	17	8,5
	U.S.P. Vercelli	34	17
	U.S.R. Torino	40	20
Totale Piemonte:		393	196,5
Puglia	U.S.P. Bari	149	74,5
	U.S.P. Brindisi	58	29
	U.S.P. Foggia	96	48
	U.S.P. Lecce	114	57
	U.S.P. Taranto	66	33
	U.S.R. Bari	48	24
Totale Puglia:		531	265,5
Sardegna	U.S.P. Cagliari	86	43
	U.S.P. Nuoro	43	21,5
	U.S.P. Oristano	49	24,5
	U.S.P. Sassari	54	27
	U.S.R. Cagliari	39	19,5
Totale Sardegna:		271	135,5
Sicilia	U.S.P. Agrigento	83	41,5
	U.S.P. Caltanissetta	46	23
	U.S.P. Catania	121	60,5
	U.S.P. Enna	32	16
	U.S.P. Messina	87	43,5
	U.S.P. Palermo	119	59,5
	U.S.P. Ragusa	43	21,5
	U.S.P. Siracusa	64	32
	U.S.P. Trapani	63	31,5
U.S.R. Palermo	54	27	
Totale Sicilia:		712	356

Allegato n°3

Regione	Amministrazione periferica MPI	Personale in servizio (di ruolo, di altre amministr. o di altro comparto)	Ripartizione monte-ore per RSU(*)
Toscana	U.S.P. Arezzo	39	19,5
	U.S.P. Firenze	53	26,5
	U.S.P. Grosseto	30	15
	U.S.P. Livorno	36	18
	U.S.P. Lucca	32	16
	U.S.P. Massa Carrara	27	13,5
	U.S.P. Pisa	38	19
	U.S.P. Pistoia	17	8,5
	U.S.P. Prato	17	8,5
	U.S.P. Siena	27	13,5
	U.S.R. Firenze	24	12
Totale Toscana:		340	170
Umbria	U.S.P. Perugia	38	19
	U.S.P. Terni	40	20
	U.S.R. Perugia	49	24,5
Totale Umbria:		127	63,5
Veneto	U.S.P. Belluno	27	13,5
	U.S.P. Padova	67	33,5
	U.S.P. Rovigo	33	16,5
	U.S.P. Treviso	44	22
	U.S.P. Venezia	59	29,5
	U.S.P. Verona	59	29,5
	U.S.P. Vicenza	50	25
U.S.R. Venezia	25	12,5	
Totale Veneto:		364	182
Riepilogo (Amm. Periferica MPI):		6.261	3130,5

Amministrazioni Centrali MPI e MUR	Personale in servizio (di ruolo, di altre amministr. o di altro comparto)	Ripartizione monte-ore per RSU(*)
RSU n° 1 (Gab. MPI + Gab. MUR)	248	124
RSU n° 2 (MPI - Dip. Programmazione)	461	230,5
RSU n° 3 (MPI - Dip. Istruzione)	506	253
RSU n° 4 (MUR - ex Dip. Università)	385	192,5
Totale	1.600	800

Riepilogo Nazionale (MPI e MUR)	7.861	3.930,5
--	--------------	----------------

(*) Le frazioni di ora sono espresse in centesimi anziché in sessantesimi

Personale dirigente dell'Area I in servizio all'1.01.2007

Amm.ni Centrali (MPI e MUR)	Personale in servizio (di ruolo, di altre amministr.ni o di altro comparto)
Uffici di diretta collab. con il Ministro	18
Dip. Programmazione	38
Dip. Istruzione	72
Min. Università e Ricerca	30
Totale	158

Amm.ne Periferica MPI (U.S.R. e U.S.P.)	Personale in servizio (di ruolo, di altre amministr.ni o di altro comparto)
Abruzzo	11
Basilicata	6
Calabria	9
Campania	49
Emilia Romagna	24
Friuli	11
Lazio	43
Liguria	13
Lombardia	38
Marche	15
Molise	6
Piemonte	13
Puglia	26
Sardegna	7
Sicilia	32
Toscana	23
Umbria	7
Veneto	16
Totale Amm.ne Periferica	349

Totale MPI e MUR	507
-------------------------	------------

**Permessi sindacali dell'Area I della dirigenza
anno 2007**

Monte-ore spettante alle OO.SS.:
507x 37 minuti = 18.759 minuti
pari a 312 ore e 39 minuti

Ripartizione del monte-ore tra le OO.SS. rappresentative dell'Area I

OO.SS.	Deleghe	%	ore (*)	ore/minuti
FP CGIL	19	10,67	33,37	33.22
CISL FPS	21	11,80	36,89	36.53
UIL PA	8	4,49	14,05	14.03
CONFSAL UNSA	42	23,60	73,77	73.46
CIDA / UNADIS MINISTERI	48	26,97	84,31	84.19
DIRSTAT	40	22,47	70,26	70.16
Totale	178	100	312,65	312.39

(*) Le frazioni di ora sono espresse in centesimi anziché in sessantesimi

Ordinanza ministeriale 5 novembre 2007, n. 92 (prot. 11075)

Corsi di recupero dei debiti formativi

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653, contenente disposizioni sugli studenti, esami e tasse negli istituti medi di istruzione;

Visto il Regio Decreto 21 novembre 1929, n. 2049;

Vista la Legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”, che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della Legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l’art. 2, comma 1;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e, in particolare, l’art. 4;

Vista la Legge 14 gennaio 1994 n. 20 e in particolare l’art. 3, comma 1, lettera b);

Visto il Testo Unico, di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l’articolo 193, comma 1, riguardante gli scrutini finali di promozione;

Visto il Decreto del presidente della repubblica dell’8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, e, in particolare, l’art. 4, commi 4 e 6 e l’art. 14, comma 2 per le parti che riguardano il recupero del debito formativo;

Vista l’Ordinanza ministeriale del 21 maggio 2001, n. 90, in particolare l’art. 13, concernente gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria superiore;

Vista la Legge dell’8 agosto 1995, n. 352 recante disposizioni urgenti concernenti l’abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione e l’attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero;

Visto il Decreto ministeriale del 22 maggio 2007, n. 42 recante modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il Decreto ministeriale del 3 ottobre 2007, n. 80 recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell’anno scolastico:

Ordina

Articolo 1

Finalità della valutazione negli istituti di istruzione secondaria di II grado

1. La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l'intero percorso formativo, perseguendo l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti.
2. I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel piano dell'offerta formativa della singola istituzione scolastica, mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell'indirizzo seguito.

Articolo 2

Attività di recupero

1. Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell'offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente.
2. Esse sono programmate ed attuate dai consigli di classe sulla base di criteri didattico-metodologici definiti dal collegio docenti e delle indicazioni organizzative approvate dal consiglio di istituto.
3. Nelle attività di recupero rientrano gli interventi di sostegno che hanno lo scopo fondamentale di prevenire l'insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo dell'anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali. Esse sono tendenzialmente finalizzate alla progressiva riduzione di quelle di recupero dei debiti e si concentrano sulle discipline o sulle aree disciplinari per le quali si registri nella scuola un più elevato numero di valutazioni insufficienti.
4. Le scuole promuovono e favoriscono la partecipazione attiva degli studenti alle iniziative di sostegno programmate, dandone altresì periodicamente notizia alle famiglie.
5. Le attività di recupero, realizzate per gli studenti che riportano voti di insufficienza negli scrutini intermedi e per coloro per i quali i consigli di classe deliberino di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva negli scrutini finali, sono finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate per tali studenti negli scrutini suddetti.
6. Le istituzioni scolastiche hanno l'obbligo di attivare gli interventi di recupero e, nell'ambito della propria autonomia, individuano le discipline e/o le aree disciplinari

che necessitano degli interventi. Esse determinano altresì le modalità di organizzazione e realizzazione precisandone tempi, durata, modelli didattico-metodologici, forme di verifica dei risultati conseguiti dagli studenti, criteri di valutazione, nonché modalità di comunicazione alle famiglie. In particolare, nella determinazione del numero degli interventi e della consistenza oraria da assegnare a ciascuno di essi, si avrà cura di commisurarne la definizione in modo coerente rispetto al numero degli studenti ed alla diversa natura dei relativi fabbisogni, nonché all'articolazione dei moduli prescelti ed alla disponibilità delle risorse.

7. Gli studenti di cui al comma 5 sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 4 e dal comma 3 dell'art. 7. Al termine di tali attività sono effettuate verifiche volte ad accertare l'avvenuto recupero, del cui risultato si dà puntuale notizia alle famiglie.

8. Nella organizzazione delle attività di sostegno e di recupero può essere adottata una articolazione diversa da quella per classe, che tenga conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dagli studenti. Possono essere determinati calendari delle lezioni che prevedano soluzioni flessibili e differenziate nella composizione delle classi per far fronte sia alle necessità di sostegno e recupero che a quelle di valorizzazione ed incremento delle eccellenze. Le attività così organizzate rientrano nella normale attività didattica e sono, conseguentemente, computabili ai fini del raggiungimento del monte ore annuale di lezioni previsto dal vigente ordinamento. Possono essere previsti interventi per gruppi di studenti, omogenei per le carenze dimostrate nelle stesse discipline, provenienti da classi parallele. Il docente incaricato di svolgere attività di recupero nei confronti di alunni provenienti da classi diverse e con carenze non omogenee si raccorda con i docenti della disciplina degli alunni del gruppo affidatogli al fine di orientare contenuti e metodi dell'attività di recupero agli specifici bisogni formativi di ciascun alunno.

9. Sulla base delle modalità organizzative sopra indicate, le azioni in cui è articolata l'attività di recupero scolastico dovranno avere, di norma, una durata non inferiore a 15 ore, non comprensive di quelle utilizzate per gli interventi didattici di cui al comma successivo.

10. Nel caso in cui gli interventi didattici siano realizzati nell'ambito della utilizzazione della quota del 20% prevista dal D.M. n. 47 del 13 giugno 2006, le istituzioni scolastiche sono tenute ad organizzare azioni specifiche commisurate anche ai fabbisogni formativi degli studenti che non hanno necessità di interventi finalizzati al recupero e di quelli che, sempre nell'ambito della medesima attività ordinaria, attraverso approfondimenti specifici possono raggiungere traguardi di eccellenza.

11. Ulteriori modalità di supporto potranno essere realizzate assegnando ad uno o più docenti, individuati dal consiglio di classe, compiti di consulenza e assistenza agli

alunni nella promozione dello studio individuale (c.d. "sportello"). I docenti incaricati effettueranno la prestazione, preferibilmente in orario pomeridiano, secondo le modalità individuate dal consiglio stesso, che verranno comunicate alle famiglie, e saranno retribuiti con un compenso forfettario.

12. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto delle specifiche competenze degli organi collegiali, possono individuare anche modalità diverse ed innovative di attività di recupero attraverso la utilizzazione dei docenti della scuola, ai sensi della vigente disciplina contrattuale, e/o la collaborazione con soggetti esterni, con l'esclusione di Enti "profit", in relazione agli specifici bisogni formativi di ciascuno studente.

Articolo 3

Programmazione delle attività

1. I consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantengono la responsabilità didattica nell'individuare la natura delle carenze, nell'indicare gli obiettivi dell'azione di recupero e nel certificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo.

2. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la composizione dei gruppi di studenti destinatari degli interventi didattico-educativi di sostegno e recupero, adottando tutti i modelli didattici e organizzativi suggeriti dall'esercizio dell'autonomia.

3. Il collegio dei docenti definisce altresì i criteri per l'assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti così costituiti.

4. Il collegio dei docenti, nel deliberare la programmazione delle attività di sostegno e di recupero, può individuare, sulla base della complessità organizzativa, uno o più docenti relativamente alle diverse aree disciplinari cui affidare il coordinamento di tali attività. Per dette attività il relativo compenso è stabilito dalla contrattazione d'istituto, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 30 del CCNL del 24 luglio 2003.

5. Nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali della scuola, il dirigente scolastico è tenuto a promuovere e sostenere gli adempimenti necessari per assicurare lo svolgimento delle attività programmate.

Articolo 4

Scrutini intermedi e relativi adempimenti

1. Il collegio dei docenti, tenendo conto delle innovazioni introdotte dal Decreto ministeriale 3 ottobre 2007, n. 80, determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe.

2. Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio, o anche a seguito di altre verifiche periodiche previste dal Piano dell'offerta formativa della scuola, presentano insufficienze in una o più discipline, il consiglio di classe predispone interventi di recupero delle carenze rilevate. Sarà cura del consiglio di classe procedere ad un'analisi attenta dei bisogni formativi di ciascuno studente e della natura delle difficoltà rilevate nell'apprendimento delle varie discipline. Il consiglio di classe terrà conto anche della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti.
3. L'organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal consiglio di classe è portata a conoscenza delle famiglie degli studenti interessati. Ove le medesime non intendano avvalersi di tali iniziative devono darne alla scuola comunicazione formale.
4. Sia che ci si avvalga o che non ci si avvalga delle iniziative di recupero, gli studenti hanno l'obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal consiglio di classe che ne comunica l'esito alle famiglie.

Articolo 5 Verifiche intermedie

1. Al termine di ciascun intervento di recupero realizzato nel corso dell'anno scolastico, i docenti delle discipline interessate svolgono verifiche documentabili, volte ad accertare l'avvenuto superamento delle carenze riscontrate. Le modalità di realizzazione delle succitate verifiche sono deliberate dai consigli di classe che, in relazione alla natura della o delle discipline oggetto degli interventi di recupero, possono prevedere verifiche scritte o scrittografiche e/o orali.
2. I giudizi espressi dai docenti, al termine delle verifiche di cui al comma precedente, oltre ad accertare il grado di competenza acquisito dallo studente, costituiscono occasione per definire ulteriori forme di supporto volte sia al completamento del percorso di recupero che al raggiungimento di obiettivi formativi di più alto livello.

Articolo 6 Scrutinio finale

1. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale.
2. Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene

altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.

3. Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.

4. In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.

5. Si procede invece al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il consiglio di classe abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti, nonché nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione.

Articolo 7

Interventi successivi allo scrutinio finale

1. In caso di sospensione del giudizio finale, all'albo dell'istituto viene riportata solo la indicazione della "sospensione del giudizio".

2. La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell'anno scolastico.

3. Analogamente a quanto previsto dai commi 3 e 4 del precedente art. 4, ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente.

4. In materia di organizzazione degli interventi didattici di recupero, valgono per quanto compatibili, le disposizioni impartite all'art. 2.

Articolo 8

Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale

1. Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell'anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
2. Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe secondo il calendario stabilito dal collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l'assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe. Esse si svolgono con le medesime modalità di cui al precedente art. 5 comma 1.
3. Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell'attività di recupero che si connota per il carattere personalizzato degli interventi, la novità dell'approccio didattico e i tempi di effettuazione degli interventi medesimi che coprono l'intero arco dell'anno scolastico. Esse devono pertanto tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell'intero percorso dell'attività di recupero.
4. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio di cui al comma 1 del precedente articolo, vengono pubblicati all'albo dell'istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione "ammesso". In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all'albo dell'istituto con la sola indicazione "non ammesso".
5. Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terz'ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procede altresì all'attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla Tabella A allegata al DM 42 del 22 maggio 2007.
6. La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell'anno scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è

assicurato il rimborso delle spese. Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell'anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate. In ogni caso l'eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente.

Articolo 9 Studenti dell'ultimo anno

1. Per i candidati agli esami di Stato, a conclusione dell'anno scolastico 2007/2008, continuano ad applicarsi – relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 11 gennaio 2007, n. 1 – le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima Legge n. 1/2007.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, per gli studenti dell'ultimo anno di corso che nello scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre presentino insufficienze in una o più discipline, il consiglio di classe predispone iniziative di sostegno e forme di verifica, da svolgersi entro il termine delle lezioni, al fine di porre gli studenti predetti nella condizione di conseguire una valutazione complessivamente positiva in sede di scrutinio di ammissione all'esame di Stato.

Articolo 10 Utilizzazione del personale

1. In relazione a quanto previsto all'articolo 3, il dirigente scolastico procede alla utilizzazione del personale docente nelle attività aggiuntive che si sono venute a determinare.
2. Gli interventi didattico-educativi di sostegno e recupero costituiscono attività aggiuntiva di insegnamento sia nel caso in cui siano svolti all'interno del calendario scolastico delle lezioni, sia nel caso in cui abbiano luogo al di fuori di detto periodo. Tali interventi non costituiscono attività aggiuntiva qualora siano effettuati ricorrendo alla quota del 20% di cui al DM 47/06.
3. Nelle attività di sostegno e recupero sono impiegati in primo luogo docenti dell'istituto e, in seconda istanza, si ricorre a docenti esterni e/o a soggetti esterni, con l'esclusione di Enti "profit", individuati secondi criteri di qualità deliberati dal collegio dei docenti ed approvati dal consiglio d'istituto.

4 Le modalità di utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare nelle attività di sostegno e di recupero sono definite in sede di contrattazione integrativa di istituto.

5. Le ore aggiuntive destinate al sostegno e al recupero sono retribuite al personale dipendente nella misura prevista dalla vigente disciplina contrattuale.

6. Le dimensioni del fenomeno e le modalità di intervento adottate dalle scuole saranno oggetto di una specifica azione di monitoraggio i cui esiti consentiranno di introdurre quelle soluzioni migliorative suggerite dalle esperienze realizzate dalle scuole medesime.

Articolo 11 Risorse finanziarie

1. Per la realizzazione delle attività di sostegno e recupero sono utilizzate le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, incrementate delle ulteriori risorse che, secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale della scuola, sono assegnate alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, come pure le risorse che, nell'ambito di quelle previste dalla Legge finanziaria per i processi di riqualificazione del sistema scolastico, sono specificamente destinate allo scopo.

2. Le istituzioni scolastiche situate nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza potranno avvalersi anche delle risorse previste per i Programmi Operativi Nazionali (PON).

Articolo 12 Disposizioni transitorie e finali

1. Le predette disposizioni valgono a decorrere dall'anno scolastico 2007/08 .Per i debiti contratti in precedenza si applica la pregressa normativa sul "saldo" degli stessi e resta comunque vincolante per le istituzioni scolastiche l'obbligo di realizzare iniziative di recupero, anche attraverso una riorganizzazione dell'attività didattica ordinaria.

Roma, 5.11.2007

IL MINISTRO
FIORONI

Circolare 14 novembre 2007, n. 96 (prot. 5510/P6)

Art. 9 del C.C.N.L. Comparto Scuola - Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica. Anno scolastico 2007/2008

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE - UFFICIO VI

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Direttore Generale per la Politica
Finanziaria e per il Bilancio
SEDE

e, p.c. Al Capo del Dipartimento per l'Istruzione
SEDE
Al Sovrintendente Scolastico
per la provincia di
TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico
per la scuola in lingua italiana
BOLZANO
All'Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All'Intendente Scolastico
per la scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente agli studi
per la Valle d'Aosta
AOSTA

Nel provvedere alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'oggetto, questa Direzione Generale ha ritenuto opportuno rivedere e aggiornare, con la collaborazione di un gruppo di lavoro interdirezionale appositamente costituito, i criteri e gli indicatori all'uso utilizzati, valutati non più rispondenti alla situazione attuale della scuola italiana. Come è noto, inoltre, in data 7 ottobre 2007 è stato siglato il testo del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto scuola - attualmente in attesa di sottoscrizione formale - contenente alcune significative modifiche nella materia di cui trattasi.

Si è manifestata così una situazione composita che vede da un lato la normativa in via di innovazione, dall'altro un mutamento del contesto socio-culturale all'interno del quale la Scuola italiana è chiamata ad agire. Considerata l'evoluzione in atto del quadro di riferimento, è parso opportuno operare, per il corrente anno scolastico e in via transitoria, in maniera differenziata rispetto al passato nella determinazione degli importi da ripartire a livello regionale.

Il fenomeno dell'immigrazione, infatti, ha fatto registrare negli ultimi dieci anni un forte incremento del dato numerico, sino a giungere all'a.s. 2006/07, in cui il numero degli studenti immigrati risulta essere decuplicato, passando da 50.000 a 500.000 e rappresentando ora il 5,6% dell'intera popolazione scolastica.

Di pari rilevanza risultano i dati relativi alla dispersione scolastica, i quali indicano percentuali da tempo invariate su valori significativi in alcuni territori del Paese.

Per i motivi esplicitati, considerata la rilevanza delle tematiche in esame, si è ritenuto opportuno suddividere il fondo in due parti: una destinata alle aree a rischio, l'altra alle aree a forte processo immigratorio, considerando che l'emarginazione scolastica è ricompresa in ciascuna delle due.

Operata tale suddivisione, sono stati applicati indicatori specifici per le diverse aree di intervento, secondo quanto previsto dall'art. 9 del CCNL. In particolare, per quanto concerne le **aree a rischio**, è stata valutata l'opportunità di considerare due serie di indicatori a livello regionale:

- indicatore sintetico riferito al contesto socio-economico, in quanto i fenomeni ad esso afferenti hanno una forte influenza sui processi di dispersione scolastica e di successo formativo. Gli indicatori semplici selezionati tengono conto di aspetti legati alla criminalità giovanile, alla disgregazione dei nuclei familiari, ai tassi di disoccupazione e agli indici di povertà delle famiglie;
- indicatore sintetico riferito all'ambito scolastico, calcolato partendo da indicatori semplici che tengono conto delle ripetenze nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado, delle interruzioni di frequenza nelle scuole secondarie di 2° grado e di coloro che hanno conseguito la sola licenza media e non più in formazione, compresi tra i 18 e i 24 anni.

Sulla base di queste due tipologie di indicatori si è costruito un ulteriore indicatore sintetico, correlato all'incidenza della popolazione scolastica delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado a livello regionale.

Per quanto attiene alle **aree a forte processo immigratorio**, si è fatto riferimento agli indicatori quantitativi riferiti al tasso di presenza di studenti immigrati nelle diverse province italiane, in rapporto alla popolazione scolastica nazionale.

Sui valori determinatisi a seguito dell'applicazione degli indicatori è stata infine operata una perequazione, finalizzata ad attutire variazioni eccessive degli importi rispetto ai finanziamenti assegnati negli anni precedenti.

Si rammenta che il comma 2 dell'art. 9 – del vigente C.C.N.L. Comparto Scuola - dispone che ogni Direttore Generale regionale stipuli apposito contratto integrativo con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. al fine di indicare i criteri di utilizzo da parte delle scuole del fondo accreditato da questo Ministero, la durata dei progetti, gli obiettivi di lotta all'emarginazione scolastica da conseguire e i sistemi di rilevazione dei risultati da comunicare allo stesso Ministero e alle Organizzazioni Sindacali medesime.

Al fine di garantire l'efficacia degli interventi, si raccomanda di procedere in tempi brevi all'avvio delle operazioni, rivolgendo particolare attenzione alla stipula dei contratti integrativi regionali con le OO. SS., i quali dovranno essere sottoscritti **entro e non oltre il 20 dicembre p.v.**

Le SS.LL. medesime, conclusa la contrattazione integrativa regionale, vorranno trasmettere all'Ufficio VI di questa Direzione Generale il relativo atto negoziale per l'acquisizione di ogni utile notizia a sostegno della sollecita attuazione dei progetti e per la rilevazione dell'andamento dei connessi adempimenti e degli esiti finali.

Nel ribadire che i finanziamenti di cui all'art. 9 del CCNL sono destinati alle scuole statali di ogni ordine e grado, si ritiene opportuno ricordare alle SS.LL. che, nella individuazione dei criteri per le iniziative da finanziare, occorrerà porre attenzione ai seguenti elementi, al fine di garantire una cornice di unitarietà a livello nazionale:

1. centralità dello studente e organizzazione di attività coerenti con i suoi bisogni, con attenzione prioritaria agli studenti di recente immigrazione non italofofoni;
2. coinvolgimento attivo di tutto il corpo docente, del personale non docente, dei genitori e degli altri soggetti istituzionali e territoriali;
3. promozione di "reti di scuole" e di "reti interistituzionali", ovvero di "patti educativi territoriali" al fine di utilizzare nel modo più efficace le risorse umane e finanziarie disponibili.

Nell'ambito di ciascun progetto, si avrà cura di individuare un referente che curi l'aggiornamento a sistema dei dati relativi agli studenti, nell'anagrafe di questo Ministero.

Codesti Uffici provvederanno ad individuare i progetti finanziabili, previa validazione e graduazione dei progetti medesimi, dovendo in questo rispettare la congruità del numero degli stessi in riferimento alle risorse disponibili. Contestualmente, codeste Direzioni Generali comunicheranno alle scuole la graduatoria dei progetti finanziabili, e trasmetteranno a questa Direzione Generale l'elenco delle istituzioni scolastiche destinatarie dei finanziamenti medesimi, **entro la fine del mese di febbraio 2008.**

Si rappresenta che a partire dal corrente anno scolastico, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), le rimesse finanziarie saranno effettuate direttamente dalla Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio. Il finanziamento relativo all'anno finanziario 2007 è compreso nel cap. 1203 "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" iscritto nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione.

Le risorse finanziarie di cui trattasi, relative all'anno scolastico 2007/2008, sono attribuite direttamente alle istituzioni scolastiche, i cui progetti risultino approvati, nell'ambito dei finanziamenti complessivi ripartiti tra gli Uffici Scolastici Regionali, secondo gli importi riportati nell'allegata tabella "A".

Trascorso il termine sopra indicato, relativo alla trasmissione degli elenchi delle scuole interessate, qualora la quota disponibile a livello regionale non risultasse interamente utilizzata, sarà redistribuita, con analogo provvedimento, secondo le priorità indicate nella presente nota e sulla base degli effettivi bisogni rilevati a livello territoriale.

Per procedere ad una valutazione complessiva dei criteri applicati a livello nazionale e territoriale, oltre che degli esiti delle iniziative assunte dalle scuole, sarà costituito, in accordo con le OO. SS., un apposito gruppo tecnico con il compito di predisporre una scheda di rilevazione, che si


Atti normativi e di amministrazione

fa riserva di inviare in tempi brevi a codesti Uffici, utile all'acquisizione di informazioni omogenee per la valutazione complessiva delle iniziative attuate nel corrente anno scolastico.

Si fa presente che il Ministero della Pubblica Istruzione sta procedendo ad una ricognizione finalizzata all'acquisizione di ulteriori risorse, anche d'intesa con altri Ministeri, per attivare nuove misure volte a favorire l'accoglienza e l'integrazione scolastica degli alunni con cittadinanza non italiana, e a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. Al riguardo, si rappresenta che il Ministero della Solidarietà Sociale, d'intesa con questo Ministero, ha già reso disponibili 3,5 mln di euro per progetti, da realizzarsi in collaborazione con le istituzioni scolastiche, volti all'accoglienza di studenti stranieri e appartenenti alle comunità Rom, Sinti e Camminanti.

Si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE REGG.
Lucrezia S. Elia





Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per lo Studente

Ufficio 6°

ART.9 - C.C.N.L. - COMPARTO SCUOLA
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio,
a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica

A.S. 2007/2008

UU.SS.RR.	IMPORTO IN EURO
Piemonte	2.675.069
Lombardia	6.323.872
Veneto	3.227.137
Friuli Venezia Giulia	761.675
Liguria	978.923
Emilia Romagna	3.039.514
Toscana	2.168.444
Umbria	730.713
Marche	1.284.620
Lazio	3.248.423
Abruzzo	1.219.939
Molise	344.534
Campania	8.773.794
Puglia	5.306.240
Basilicata	985.245
Calabria	3.077.981
Sicilia	7.206.405
Sardegna	1.842.532
TOTALE EURO	53.195.060

IL DIRETTORE GENERALE REGG.
Lucrezia De Iacis

Direttiva 30 novembre 2007, n. 104

Utilizzo telefoni cellulari nelle scuole

IL MINISTRO

- CONSIDERATO che il diritto alla protezione dei dati personali gode di specifiche forme di tutela stante la vigenza di apposite disposizioni normative (da ultimo, contenute nel “Codice in materia di protezione dei dati personali”, approvato con d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196) volte ad assicurare che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale;
- CONSIDERATO che il Ministero della pubblica istruzione intende promuovere fra gli studenti la più ampia conoscenza dei diritti di rilevanza costituzionale, quale è il diritto alla protezione dei dati personali, nella convinzione che l’educazione alla cultura della legalità deve essere effettuata mediante azioni volte a favorire la conoscenza ed il rispetto delle leggi vigenti;
- CONSIDERATO che per gli studenti il diritto alla riservatezza è sancito espressamente anche dall’art. 2, comma 2, del d.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 (c.d. “Statuto delle studentesse e degli studenti”), richiamato dall’art. 96, comma 2, del predetto Codice ;
- CONSIDERATO che nell’ambito delle comunità scolastiche, soprattutto tra i giovani, risulta molto frequente l’utilizzo di “telefoni cellulari” o di altri dispositivi elettronici;
- CONSIDERATO che la regolamentazione delle sanzioni disciplinari applicabili nei confronti degli studenti per la violazione del divieto di utilizzo dei telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento di attività didattiche è rimessa all’autonomo potere organizzativo-regolamentare delle istituzioni scolastiche

conformemente a quanto chiarito con l'atto di indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione prot. n. 30/DIP/segr. del 15 marzo 2007 avente ad oggetto "*linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*";

CONSIDERATO che la regolamentazione dell'utilizzo delle suddette apparecchiature da parte del personale docente è disciplinata, oltre che da disposizioni organizzative previste dall'autonoma regolamentazione di istituto, da specifiche norme deontologiche e disciplinari, dettate dallo Statuto dei lavoratori e dal CCNL in coerenza con l'esigenza di adempiere correttamente ai doveri professionali;

CONSIDERATO che, indipendentemente dai summenzionati profili organizzativi-sanzionatori inerenti all'ordinamento scolastico e connessi ad un utilizzo improprio dei telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici volto a turbare il corretto e sereno svolgimento delle attività didattiche, si pone il problema di chiarire se in via più generale, ai sensi dell'ordinamento vigente, siano configurabili fattispecie in contrasto con la normativa sulla protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che nelle istituzioni scolastiche ha assunto vasta diffusione e rilevanza sociale il fenomeno dell'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, da parte degli studenti o di altri soggetti, allo scopo di acquisire, *rectius* "carpire", dati in formato audio, video o immagine che riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, studenti, docenti, o altri soggetti, che operano all'interno della comunità scolastica;

Atti normativi e di amministrazione

- CONSIDERATO che i dati in questione si configurano come “dati personali” ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b) del predetto Codice;
- CONSIDERATO che l’acquisizione dei dati sopra menzionati, pur svolgendosi all’interno delle istituzioni scolastiche, in molti casi, non è riconducibile allo svolgimento di attività didattiche, formative o di apprendimento proprie della scuola;
- CONSIDERATO che i dati di cui sopra vengono frequentemente divulgati non solo tra gli appartenenti alla stessa comunità scolastica ma, talvolta, anche verso un pubblico “indistinto” di fruitori mediante l’utilizzo dei sistemi telematici e della rete internet;
- CONSIDERATO che si assiste alla crescente diffusione nella rete internet di siti web e portali “dedicati” volti a rendere pubblici filmati o registrazioni aventi per oggetto episodi verificatisi nell’ambito delle istituzioni scolastiche o comunque durante i periodi di svolgimento di attività didattiche o formative, in alcuni casi, anche con finalità denigratorie della dignità personale e sociale di studenti, anche minori di età, e docenti;
- CONSIDERATO che i dati personali sopra menzionati sono in alcuni casi “sensibili”;
- CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra illustrato, si rendono necessari ulteriori chiarimenti interpretativi, oltre a quelli già forniti con il provvedimento a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali del 20 gennaio 2005 e con il precedente provvedimento del 12 marzo 2003, con particolare riferimento alle fattispecie concrete che vengono a configurarsi nelle scuole italiane;
- CONSIDERATA l’esigenza di fornire opportuni chiarimenti esplicativi della normativa vigente al fine di favorire il pieno rispetto della disciplina di protezione dei dati e di informare i soggetti della comunità scolastica circa le conseguenze sanzionatorie che

	possono prodursi nei confronti di chi incorre nella violazione del diritto alla protezione dei dati personali;
CONSIDERATA	l'opportunità di porre in essere attività informative nelle scuole allo scopo di prevenire il fenomeno della violazione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, di derivazione costituzionale, da parte degli studenti e degli altri soggetti della comunità scolastica;
VISTO	il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTO	il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305 "Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" (pubblicato sulla G.U. n. 11 del 15 gennaio 2007);
VISTA	la legge 15 marzo 1999 n. 59;
VISTO	il DPR 8 marzo 1999 n. 275;
VISTO	il DPR 24 giugno 1998 n. 249, "Statuto delle studentesse e degli studenti";
VISTA	la Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione prot. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006, recante: "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità";
VISTA	la Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione, prot. n. 1455 del 10 novembre 2006, recante "Indicazioni ed orientamenti sulla partecipazione studentesca"
VISTA	la Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione, prot. n. 16 del 5 febbraio 2007, recante "linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
VISTO	l'atto di indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione, prot. n.

30/dip./segr. del 15 marzo 2007, recante “linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

VISTO

l’art. 4 comma 1 lettera A, D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165;

SENTITO

il parere del Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del 29 novembre 2007, ai sensi dell’art. 154, comma 4, del predetto Codice ;

ADOTTA

la presente direttiva recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.

1. Uso dei telefoni cellulari allo scopo di acquisire dati personali

Le immagini, i suoni e i filmati acquisiti nelle comunità scolastiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente trasmessi tramite *Mms* o comunque divulgati in altre forme, ivi compresa la pubblicazione su siti internet, possono contenere informazioni di carattere personale relative ad uno o più interessati identificati o identificabili e in particolare a persone fisiche. Ne segue che la raccolta, conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi dei predetti dati configura, ai sensi della normativa vigente, un "trattamento" di dati personali. Tali dati, peraltro, possono anche riguardare la sfera della salute, della vita sessuale o altre informazioni "sensibili" per cui sono previste particolari garanzie a tutela degli interessati.

Sembra opportuno ricordare che per “*dati sensibili*” si intendono: “*i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere*

religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (cfr. art. 4 comma 1 lettera C del Codice della privacy).

La disciplina in materia di protezione dei dati personali, invece, non si applica quando i dati raccolti non comprendono informazioni riferite a soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente.

Ciò posto, corre l’obbligo di chiarire gli ambiti di operatività della normativa vigente mettendo in evidenza che si devono distinguere due diverse situazioni giuridiche a seconda che l’acquisizione dei dati personali in questione sia finalizzata ad una successiva divulgazione verso terzi oppure avvenga esclusivamente per un uso personale.

2. Specifiche cautele di carattere generale

Chi utilizza ed invia i dati personali raccolti (immagini, filmati, registrazioni vocali,...), indipendentemente dal fatto che lo faccia per fini personali o per diffonderli, anche successivamente, deve rispettare in ogni caso gli specifici obblighi previsti a tutela dei terzi dalla comune disciplina in campo civile e penale, anche nel caso di uso dei dati per fini esclusivamente personali.

La raccolta, la comunicazione e l’eventuale diffusione di immagini e suoni deve avere comunque luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, utilizzando l’immagine altrui nei modi e nei casi consentiti dall’ordinamento.

Si dovrà quindi porre attenzione, in particolare, sulla tutela prevista dall’art. 10 del codice civile ("Abuso dell’immagine altrui").

“Articolo 10 Abuso dell’immagine altrui

Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.

Pari attenzione deve essere prestata alle garanzie previste per l’esposizione, la riproduzione e la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona (art. 96 legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore), le quali richiedono il consenso della persona ritrattata a

meno che la riproduzione dell'immagine sia giustificata "*dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico*" e vietano, comunque, l'esposizione o la messa in commercio che rechino "*pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata*" (art. 97, comma 1, della legge 22 aprile 1941 n. 633).

Inoltre, il dovere di astenersi dal violare queste prerogative degli interessati anche in applicazione del principio del "*neminem laedere*" (art. 2043 codice civile) non esaurisce gli obblighi giuridici della persona che utilizza i suddetti dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali,...), dovendo la stessa rispettare altri divieti sanzionati penalmente che possono riguardare, in particolare:

- a) l'indebita raccolta, la rivelazione e la diffusione di immagini attinenti alla vita privata che si svolgono in abitazioni altrui o in altri luoghi di privata dimora (art. 615-bis codice penale);
- b) il possibile reato di ingiurie, in caso di particolari messaggi inviati per offendere l'onore o il decoro del destinatario (art. 594 codice penale);
- c) le pubblicazioni oscene (art. 528 codice penale);
- d) la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico (artt. 600-ter codice penale; legge 3 agosto 1998, n. 269).

Di conseguenza, chi utilizza dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali,...), raccolti con il proprio cellulare o altri dispositivi, deve vagliare tutte queste circostanze e porre attenzione a che i propri comportamenti non ledano i diritti dei terzi, ad esempio evitando di riprendere persone in atteggiamenti o situazioni che possano lederne la dignità o astenendosi dal divulgare immagini, anche occasionalmente, ad un numero elevato di soggetti senza che la persona fotografata o filmata ne sia a conoscenza e possa attivarsi al fine di tutelare la propria sfera privata.

3. Divulgazione dei dati

Come è noto, i moderni telefoni cellulari, così come altri dispositivi elettronici, consentono facilmente, ed in ogni momento, agli utenti di scattare fotografie o registrare suoni o filmati, riconducibili a delle persone fisiche. Tali strumenti consentono anche l'invio ad altre persone

delle fotografie o delle registrazioni sopra citate, ad esempio mediante l'utilizzo di "MMS", oltre ad offrire la possibilità di utilizzare i suddetti dati per la pubblicazione su siti internet.

Di fronte a queste opportunità fornite dall'utilizzo delle nuove tecnologie occorre chiarire che la diffusione di dati personali di questo genere, ai sensi della normativa vigente, non può avvenire sulla base della libera volontà di chi li ha acquisiti, in quanto ciascuna persona è titolare del diritto alla protezione dei dati personali. Di conseguenza, la diffusione o la comunicazione in via sistematica di dati personali, quali quelli anzidetti, specie se ad una pluralità di destinatari, può avvenire soltanto dopo che la persona interessata sia stata debitamente informata in ordine alle successive modalità di utilizzo dei dati, con particolare riferimento all'eventualità che i dati siano diffusi o comunicati sistematicamente, ed abbia manifestato il suo consenso (ai sensi degli artt. 13 e 23 del predetto Codice). Nel caso di dati sensibili il consenso dovrà essere espresso in forma scritta, fermo restando comunque il divieto di divulgare dati sulla salute.

Tali regole di carattere generale valgono anche nell'ambito delle comunità scolastiche nelle quali assume un particolare significato culturale nei confronti dei giovani l'esigenza di assicurare la conoscenza ed il rispetto delle norme poste a tutela dei diritti dei singoli.

Ciò significa che gli studenti, i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare delle fotografie o effettuare registrazioni audio o video all'interno delle istituzioni scolastiche, con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi, e successivamente utilizzare, divulgare, inviare i dati personali acquisiti sono obbligati a porre in essere due adempimenti:

A – si deve informare la persona interessata circa:

- le finalità e le modalità del trattamento che si intende effettuare in relazione a tali dati;
- i diritti di cui è titolare in base all'art. 7 del Codice , quali, ad esempio, il diritto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali;
- gli estremi identificativi di colui che usa il telefono cellulare o altri dispositivi per raccogliere i dati.

B – deve acquisire il consenso espresso dell'interessato. Nel caso in cui il trattamento riguardi dati di tipo sensibile, occorre acquisire il consenso in forma scritta, fermo restando il predetto divieto di divulgare i dati sulla salute.

L'inosservanza dell'obbligo di preventiva informativa all'interessato comporta il pagamento di una sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro sino ad un massimo di 18.000 euro ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, la sanzione va da un minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro (cfr. art. 161 del Codice).

3.1 Uso personale

Nell'ipotesi in cui, viceversa, i filmati, le immagini o i suoni, relativi ad altre persone, siano acquisiti mediante telefonino per "fini esclusivamente personali" non operano i predetti obblighi di informativa e di acquisizione del consenso in materia di trattamento dei dati personali. Ciò, tuttavia, a condizione che le informazioni così raccolte "non siano destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione".

Gli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso non operano ad esempio, come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali, nel caso dello scatto di una fotografia e del suo invio occasionale (ad esempio, ad amici o familiari): il soggetto che la scatta o che effettua la ripresa con il proprio telefono mobile soddisfa esclusivamente esigenze di carattere strettamente personale (culturali, di svago o di altro genere) e le immagini comunicate restano in un ambito circoscritto di conoscibilità.

Gli obblighi in questione risultano, al contrario, applicabili nel diverso caso in cui, benché per scopi anche semplicemente culturali o informativi, l'immagine sia raccolta per essere diffusa in Internet o comunicata sistematicamente a terzi.

Tra queste due ipotesi, come è stato spiegato sempre dal Garante, vi possono essere peraltro situazioni-limite alle quali va posta particolare attenzione e che vanno esaminate caso per caso.

A titolo esemplificativo si fa presente che i dati personali in questione (immagini, filmati, registrazioni vocali,...) possono essere inviati, ad esempio tramite MMS, con una sola comunicazione a terzi diretta, però, ad un numero assai ampio di destinatari. Qui si possono determinare condizioni pratiche nelle quali l'invio pur occasionale dell'immagine avviene con caratteristiche tali da dar vita ad una comunicazione a catena di dati.

In ogni caso, resta fermo che anche l'utilizzo di immagini, filmati o registrazioni vocali per fini esclusivamente personali deve rispettare comunque l'obbligo di mantenere sicure le informazioni raccolte, tenendo conto che il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dei terzi interessati è sotteso anche a questi trattamenti e che se si cagiona a terzi un eventuale danno anche non patrimoniale colui che utilizza in modo improprio le immagini o altri dati personali, raccolti con il cellulare o con analogo dispositivo elettronico, deve risarcirlo se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.

4. Regolamenti di istituto e sanzioni disciplinari

Gli studenti che non rispettano gli obblighi sopra richiamati, di preventiva informativa, nei casi che lo prevedono, commettono una violazione, punita con una sanzione amministrativa, della cui applicazione è competente il Garante (artt. 161 e 166 del Codice).

In ogni caso, gli studenti devono adottare un comportamento corretto e di rispetto nei confronti del dirigente scolastico, del personale della scuola e dei loro compagni, con riferimento al quale i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari (*artt. 3 e 4, d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 - "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"*).

Ne segue che tali comportamenti, connessi ad un trattamento improprio di dati personali acquisiti mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, devono essere sanzionati con opportuno rigore e severità nell'ambito dei regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.

Le scuole sono dunque tenute a conformare i propri regolamenti secondo i chiarimenti sopra illustrati individuando, nell'ambito della propria autonomia, le sanzioni più appropriate da irrogare nei confronti degli studenti che violano il diritto alla protezione dei dati personali all'interno delle comunità scolastiche.

Si deve infine richiamare l'attenzione sulla possibilità da parte delle istituzioni scolastiche autonome, nei propri regolamenti, di inibire, in tutto o in parte, o di sottoporre opportunamente a determinate cautele, l'utilizzo di videotelefoni e di MMS all'interno delle scuole stesse e nelle aule di lezione.

L'istituzione scolastica è infatti dotata del potere di dettare delle apposite disposizioni organizzative interne all'istituto volte a disciplinare l'utilizzo dei c.d. MMS da parte degli studenti, ad esempio vietando l'utilizzo delle fotocamere, delle videocamere o dei registratori vocali, inseriti all'interno di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, in assenza di un esplicito consenso manifestato dall'interessato.

La violazione di tali regole contenute nei regolamenti di istituto può dunque configurare un'infrazione disciplinare, con conseguente applicazione della relativa sanzione individuabile dalla scuola stessa.

In considerazione della vasta rilevanza sociale che ha assunto il fenomeno dell'utilizzo dei telefoni cellulari per l'acquisizione ed il trattamento di dati personali nell'ambito delle scuole italiane, risulta particolarmente auspicabile l'adozione delle misure sopra indicate unitamente all'individuazione di spazi di riflessione e di studio in ordine alle problematiche oggetto della presente direttiva al fine di favorire tra i giovani la consapevolezza dell'importanza del diritto alla protezione dei dati personali nell'ordinamento vigente nell'ottica di diffondere la cultura della legalità.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, in collaborazione con il Garante per la Protezione dei Dati Personali, promuoverà iniziative di informazione e formazione rivolte ai dirigenti scolastici al fine di diffondere nelle scuole la più ampia conoscenza della normativa inerente l'esercizio del diritto alla protezione dei dati personali e le relative tutele.

IL MINISTRO
Giuseppe Fioroni

Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 09.05.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 5084 del 01.06.2006 , con la quale la sig.ra Giuseppina FASSONE nata il 27.12.1948 – C3\$- nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Vercelli, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.04.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

DECRETA :

Con effetto dal **01.04.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Giuseppina FASSONE - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Vercelli, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 12 febbraio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 18 giugno 2007 al n. 972)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;
- VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;
- VISTA la domanda datata 19.12.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 365 del 09.01.2007 , con la quale la sig.ra Maria Teresa LAMANNA nata il 15.10.1949 – C3 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Catanzaro, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.04.2007**;
- VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.04.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Maria Teresa LAMANNA - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Catanzaro, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 , nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 24 gennaio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 5 luglio 2007 al n. 1014)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 04.10.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 9489 del 24.10.2006 , con la quale il sig. Lorenzo Maria LASORELLA nato il 06.12.1947 – C3 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Bari, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.04.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.04.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Lorenzo Maria LASORELLA - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Bari, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 18 dicembre 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 5 luglio 2007 al n. 1015)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 13.12.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 11595 del 14.12.2006 , con la quale il sig. Carlo STEFANACCI nato il 28.11.1947 – B2 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso la Direzione Generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali, Ufficio I - Affari generali e personale , ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.04.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

DECRETA :

Con effetto dal **01.04.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Carlo STEFANACCI - in servizio presso la Direzione Generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali, Ufficio I - Affari generali e personale , che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 24 gennaio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 28 maggio 2007 al n. 893)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 24.07.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 7254 del 07.08.2006 , con la quale il sig. Pietro AVOLA nato il 24.11.1949 – C1 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Caltanissetta, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.04.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

DECRETA :

Con effetto dal **01.04.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate da Pietro AVOLA - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Caltanissetta, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 18 dicembre 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 1° giugno 2007 al n. 930)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 20.09.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 9491 del 24.10.2006 , con la quale il sig. Giovanni DIGERONIMO nato il 07.06.1949 – A1 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Ragusa, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.04.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

DECRETA :

Con effetto dal **01.04.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Giovanni DIGERONIMO - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Ragusa, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 18 dicembre 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 1° giugno 2007 al n. 933)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 11.12.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 12129 del 28.12.2006 , con la quale il sig. Angelo Raffaele DUNI nato il 15.10.1945 – C2 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Matera, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.04.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.04.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate da Angelo Raffaele DUNI - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Matera, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 15 gennaio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 1° giugno 2007 al n. 934)

Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ASTI

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della Sig.ra **STEPANEK Maria Luisa** nata a Vancouver (Canada) il 19/05/1982, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame di Stato Italiano ad indirizzo linguistico del titolo di studio di "Certificate of Graduation" conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola secondaria "Sir Wiston Churchill" di Vancouver 7055 Heather Street – Canada;

VEDUTO l'art. 379 del D. L.vo 16.04.1994, n. 297;

VEDUTO il D.M. 01.02.1975;

VEDUTO il D.M. 20.07.1978;

VEDUTO il D.M. 02.04.1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 02.04.1980;

D I C H I A R A

Il titolo di studio di "**Certificate of Graduation**" conseguito all'estero dalla Sig.ra **STEPANEK Maria Luisa EQUIPOLLENTE** a tutti gli effetti di legge al **DIPLOMA di superamento dell'esame di Stato italiano ad indirizzo Linguistico con il seguente voto : 86/100 (ottantasei/centesimi)**.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 25 settembre 2007)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI FIRENZE

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda del Sig.ra KOTECKA Mariola, nata a Gorlice (Polonia) il 31.5.1970, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di "Liceo Pedagogico - Sociale Italiano" del titolo di studio straniero "Dyplom Ukonczenia Studium Nauczycielskiego" conseguito nell'anno 1991 presso l'Istituto Magistrale "Stefanii Sempolowskiej" di Jaslo (Pl) ;

VEDUTO il D.M. 1.2.75 ;

VEDUTO il D.M. 20.7.78

VEDUTO il D.M. 2.4.80 ;

VEDUTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 ;

VISTA la legge 25.01.06 n. 29

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata ;

CONSIDERATO l'esito positivo delle prove integrative di cui al D.M. 1.2.75 ;

DICHIARA

Il titolo di studio "Dyplom Ukonczenia Studium Nauczycielskiego" conseguito nell'anno 1991 presso l'Istituto Magistrale "Stefanii Sempolowskiej" di Jaslo (Pl) ;
dalla Signora KOTECKA Mariola

EQUIPOLLENTE

A tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di "Liceo Pedagogico - Sociale Italiano" con il seguente voto :
100/100 (CENTO/centesimi)

Si rilascia la presente dichiarazione ai sensi del 7° comma dell'art. 379 del D.L. 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 13 agosto 2007)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI FIRENZE

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda del Sig. KOTSIS Dimitrios, nato a Ioannina (Grecia) il 28.11.1988 intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di "Liceo Classico" del titolo di studio straniero " Apolytirio" conseguito nell'anno 2006 presso il 7° Liceo Unico di Ioannina (Grecia)

VEDUTO il D.M. 1.2.75 ;

VEDUTO il D.M. 20.7.78

VEDUTO il D.M. 2.4.80 ;

VEDUTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 ;

VISTA la legge 25.01.06 n. 29

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato ;

DICHIARA

Il titolo di studio " Apolytirio" conseguito nell'anno 2006 presso il 7° Liceo Unico di Ioannina (Grecia) dal Sig. KOTSIS Dimitrios

EQUIPOLLENTE

A tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di "Liceo Classico Italiano" con il seguente voto :

61/100 (SESSANTUNO/CENTESIMI)

Si rilascia la presente dichiarazione ai sensi del 7° comma dell'art. 379 del D.L. 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 13 agosto 2007)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PADOVA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della sig. SIMCO Noelle Claire , nata a Farnborough-Kent (Inghilterra) il 29/12/1967, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di Superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore-ordine maturità scientifica- del titolo "G.C.E. Advanced Level " conseguito nell'anno 2005 presso la "Ullswater Community College di Penrith e Kirkbie Kendal School di Kendal-Cumbria (Inghilterra) ;

VEDUTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;

VISTA la Legge 25/172006, n.29;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

D I C H I A R A :

Il diploma "G.C.E. Advanced Level" conseguito all'estero dalla sig. SIMCO Noelle Claire –Equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ordine maturità scientifica-con il seguente voto:

90/100 (novantacentesimi)

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 26 settembre 2007)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PAVIA

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda del sig. **KATZ Pablo Maximiliano**, nato il 7 gennaio 1974 a La Plata (ARGENTINA), intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione Secondaria Superiore - Pedagogico Sociale - del titolo di studio " Bachiller Pedagogico " conseguito nell'anno 1991 presso Istituto de Nivel Medio " Leonardo da Vinci " di La Plata (ARGENTINA);

VISTO il D.M. 1.2.1975;

VISTO il D.M. 20.7.78;

VISTO il D.M. 2.4.80;

VISTI gli artt. 379 e 381 del D.L.vo 16.4.94, n. 297;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2.4.80;

D I C H I A R A

il titolo di studio " Bachiller Pedagogico ", conseguito all'estero dal sig. **KATZ Pablo Maximiliano**,

=====

===== Equipollente a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore – Pedagogico Sociale - con il seguente voto: **OTTANTADUE / CENTESIMI**.

Si rilascia il presente certificato, in unico esemplare, ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L. vo n. 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 25 settembre 2007)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PAVIA

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda della sig. a **MARQUES Nives**, nata il 17 novembre 1965 a San Paolo (**BRASILE**), intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore – Liceo Scientifico - del titolo di studio “ **Historico Escolar – 2 Grau** “ conseguito nell'anno 1982 presso l'Istituto Statale EE. “ **Professore Americo di Moura** “ rua Mendonca Corte Real, S/N di San Paolo (**BRASILE**);

VISTO il D.M. 1.2.1975;

VISTO il D.M. 20.7.78;

VISTO il D.M. 2.4.80;

VISTI gli artt. 379 e 381 del D.L.vo 16.4.94, n. 297;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2.4.80;

D I C H I A R A

il titolo di studio “ **Historico Escolar – 2 Grau** “ conseguito all'estero dalla sig. a **MARQUES Nives**,

=====

===== Equipollente a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore – Liceo Scientifico - con il seguente voto: **SESSANTADUE / CENTESIMI**.

Si rilascia il presente certificato, in unico esemplare, ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L. vo n. 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 24 settembre 2007)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PERUGIA

IL DIRIGENTE

- VISTA la domanda prodotta dal Sig. Pandis Chrysovalantis, nato a Cholargos (Attica – Grecia) il 04.01.1989, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo **scientifico** del titolo **Apolytirio** conseguito nell'anno 2007 presso Scuola Italiana – Liceo Generale Privato di Atene (Grecia) ;
- VISTO l'art.379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 modificato dall'art. 13 della L. 29/2006;
- VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;
- VISTO il D.M. 20 luglio 1978;
- VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2/4/1980

D I C H I A R A

il titolo **Apolytirio** conseguito in uno stato diverso dall'Italia dal Sig. Pandis Chrysovalantis **equipollente** a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo **scientifico** con il seguente voto:

72/100(settantadue/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94, modificato dall'art. 13 della L. 29/2006.

(Dichiarazione del dirigente del 14 settembre 2007)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PERUGIA

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda prodotta dal Sig. Christopoulos Marios, nato a Amarousio (Attica – Grecia) il 05.10.1988, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo **scientifico** del titolo **Apolytirio** conseguito nell'anno 2006 presso la scuola legalmente riconosciuta "Liceo Unitario Privato S. Avgoulea-Linardatou SA." di Peristeri (Atene - Grecia) ;

VISTO l'art.379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 modificato dall'art. 13 della L. 29/2006;

VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2/4/1980

D I C H I A R A

il titolo **Apolytirio** conseguito in uno stato diverso dall'Italia dal Sig. Christopoulos Marios **equipollente** a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo **scientifico** con il seguente voto:

82/100(ottantadue/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94, modificato dall'art. 13 della L. 29/2006.

(Dichiarazione del dirigente del 14 settembre 2007)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PERUGIA

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda prodotta dal Sig. Christofis Cristos, nato a Atene (Grecia) il 06.07.1989, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo **scientifico** del titolo **Apolytiro** conseguito nell'anno 2007 presso la scuola statale "Liceo Generale." di Vari (Attica - Grecia) ;

VISTO l'art.379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 modificato dall'art. 13 della L. 29/2006;

VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2/4/1980

D I C H I A R A

il titolo **Apolytiro** conseguito in uno stato diverso dall'Italia dal Sig. Christofis Cristos **equipollente** a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo **scientifico** con il seguente voto:

60/100(sessanta/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94, modificato dall'art. 13 della L. 29/2006.

(Dichiarazione del dirigente del 14 settembre 2007)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PERUGIA

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda prodotta dalla Sig.ra Zotalis Condilia Elvira, nata a Reggio Calabria il 07.08.1989, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo **scientifico** del titolo **Apolytiro** conseguito nell'anno 2007 presso scuola legalmente riconosciuta "Liceo Generale Privato Polytropi Armonia" di Dasos Chaidari (Atene – Grecia) ;

VISTO l'art.379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 modificato dall'art. 13 della L. 29/2006;

VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2/4/1980

D I C H I A R A

il titolo **Apolytiro** conseguito in uno stato diverso dall'Italia dalla Sig.ra Zotalis Condilia Elvira **equipollente** a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo **scientifico** con il seguente voto:

77/100(settantasette/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94, modificato dall'art. 13 della L. 29/2006.

(Dichiarazione del dirigente del 14 settembre 2007)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PERUGIA

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda prodotta dal Sig. Konstantaras Filippos, nato a Marousi (Attica - Grecia) il 22.07.1989, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo **scientifico** del titolo **Apolytiro** conseguito nell'anno 2007 presso la scuola legalmente riconosciuta "Scuola Franco-Ellenica Agios Pavlos" di Pireo (Grecia) ;

VISTO l'art.379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 modificato dall'art. 13 della L. 29/2006;

VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2/4/1980

D I C H I A R A

il titolo **Apolytiro** conseguito in uno stato diverso dall'Italia dal Sig. Konstantaras Filippos **equipollente** a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo **scientifico** con il seguente voto:

78/100(settantotto/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94, modificato dall'art. 13 della L. 29/2006.

(Dichiarazione del dirigente del 14 settembre 2007)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PERUGIA

IL DIRIGENTE

- VISTA la domanda prodotta dalla Sig.ra Georgakopoulou Alexandra, nata a Atene (Grecia) il 28.04.1989, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo **scientifico** del titolo **Apolytirio** conseguito nell'anno 2007 presso scuola statale "2°Liceo Unificato" di Paleo Faliro (Atene – Grecia) ;
- VISTO l'art.379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 modificato dall'art. 13 della L. 29/2006;
- VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;
- VISTO il D.M. 20 luglio 1978;
- VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2/4/1980

D I C H I A R A

il titolo **Apolytirio** conseguito in uno stato diverso dall'Italia dalla Sig.ra Georgakopoulou Alexandra **equipollente** a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo **scientifico** con il seguente voto:

77/100(settantasette/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94, modificato dall'art. 13 della L. 29/2006.

(Dichiarazione del dirigente del 14 settembre 2007)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Il Coordinatore

VEDUTA la domanda della sig.ra STOLAROVA Anna nata a Zlate Moravce (Slovacchia) il 04 aprile 1983 intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore "Vysvedcenie o maturitnej skuske" – conseguito nell'anno scolastico 2001 presso il Liceo "Gymnazium Vrable", via Skolskà 26 Vrable, prov. Nitra (Repubblica Slovacca);

VEDUTI gli artt. 379 e 381 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

VEDUTO il D.M. 1 febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

DICHIARA

Il diploma "Vysvedcenie o maturitnej skuske" conseguito all'estero dalla sig.ra STOLAROVA Anna equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma di maturità scientifica con il seguente voto 80/100.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D. L.vo 297/94.

(Dichiarazione del coordinatore del 12 settembre 2007)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SASSARI

IL DIRETTORE COORDINATORE

- VEDUTA** la domanda del Sig. **DIAZ ANEURYS ALEXANDRO**, nato a LOS RIOS (Rep. Dominicana) il 28/11/1987, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di **LICENZA DI SCUOLA MEDIA**, del titolo di studio "**Diploma de Termino de la Educacion Basica**" rilasciato al Sig. **DIAZ ANEURYS ALEXANDRO** in data 09/05/2007 dal Ministero dell'Istruzione della Repubblica Dominicana ,dopo aver frequentato regolarmente il corso di studi presso l'Istituto Legalmente Riconosciuto "Collegio Adventista Ozama" di Santo Domingo secondo quanto risulta dalla dichiarazione di valore rilasciata dal Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;
- VEDUTO** l'art.379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;
- VEDUTO** il D.I. 20 febbraio 1973;
- ESAMINATA** la documentazione prodotta dall'interessato;
- VEDUTO** il Certificato di studio rilasciato al Sig. **Diaz Aneurys Alexandro** dall'Istituto Tecnico Commerciale e per il Turismo "Panedda " di Olbia, dal quale risulta che lo stesso ha frequentato, nell'anno scolastico 2005/06, con esito positivo la classe 3^a del corso di studi di Perito per il Turismo, riportando una votazione sufficiente nella lingua italiana;
- VISTO** il provvedimento del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna n.3750 datato 27/03/2002, con il quale è stato delegato ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali della Sardegna il potere di adottare gli atti relativi al rilascio delle dichiarazioni di equipollenza;

DICHIARA

Il titolo di studio "**Diploma de Termino de la Educacion Basica**", citato in premessa, conseguito in Santo Domingo (Repubblica Dominicana) dal Sig. **DIAZ ANEURYS ALEXANDRO**, nato a LOS RIOS (Rep. Dominicana) il 28/11/1987, equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma di "**LICENZA DI SCUOLA MEDIA**" italiana.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art.379 del D. L.vo 297/94.

(Dichiarazione del direttore coordinatore del 25 settembre 2007)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TORINO

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda della Signora **ZIKOVA Marie** nata a **KARLOVY VARY - REPUBBLICA CECA** - il **09/11/1977** intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza Diploma di Superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore di **LICEO SCIENTIFICO** del titolo di studio "**VYSVEDCENI O MATURITNI ZKOUSCE**" (Diploma dell'Esame di Maturità) - conseguito presso l'Istituto "**GYMNAZIUM OSTROV**" di **KARLOVY VARY - REPUBBLICA CECA**, nell'anno 1996;

VISTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il D.M. 1 febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

VISTA la Legge 25 gennaio 2006, n. 29;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

D I C H I A R A

il titolo di studio "**VYSVEDCENI O MATURITNI ZKOUSCE**" (Diploma dell'Esame di Maturità) conseguito all'estero dalla Signora **ZIKOVA Marie**,
EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al Diploma di Superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio del **LICEO SCIENTIFICO** con il seguente voto: **83/100 (ottantatre/centesimi)**.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 28 giugno 2007)

(MOD-BP-08-1-4) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.